

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 209**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 aprile 2010)**

—————



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 122/10

Roma

2010 04 05 10

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010.

*Giuseppe Schifani*

*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Schema di regolamento recante: *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato sia al fine adeguare i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche internazionali, associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale, sia al fine di rivisitare i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del "Sistema scuola" introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Come è noto il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, dagli alunni che abbiano seguito preordinati piani di studio, dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le università italiane, con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana.

Il citato esonero matura allorché lo studente ha seguito un piano di studi nel quale è compresa la lingua italiana.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono riconosciuti quali diplomi di istruzione secondaria superiore ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza;
- b) che il percorso di studio di baccellierato internazionale seguito sia coerente con quelli individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il regolamento è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento.

Il comma 1 stabilisce che il regolamento disciplina le iscrizioni nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di baccellierato internazionale.

Il comma 2 stabilisce, ove ne ricorrano le condizioni, il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale sul territorio italiano quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il comma 3 stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione alle università ed agli altri istituti superiori italiani da parte di studenti in possesso del diploma di baccellierato internazionale.

Tali modalità saranno, di volta in volta, definite dalle autorità competenti.

L'*articolo 2* definisce le modalità d'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche associate. Il comma 1 stabilisce le modalità attraverso le quali il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca cura la formazione dell'elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Il comma 2 stabilisce gli indicatori con cui viene redatto detto elenco.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto e previo parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, individua il piano di studio, in coerenza con la riforma della scuola secondaria di secondo grado introdotta dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari ai fini dell'affinità dei percorsi di baccellierato internazionale.

Il comma 4 definisce i soggetti istituzionali che possono essere iscritti all'elenco di cui al precedente comma 1.

Il comma 5 stabilisce il titolo necessario per l'ammissibilità al biennio di baccellierato internazionale.

L'*articolo 3* stabilisce la sospensione e la revoca dall'iscrizione all'elenco.

Il comma 1 definisce le motivazioni e le modalità della sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1.

L'*articolo 4* stabilisce l'abrogazione del precedente Regolamento.

Non viene redatta la relazione tecnica atteso che dall'adozione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Schema di regolamento recante: *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)"*

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il regolamento disciplina la semplificazione dei procedimenti di iscrizione delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: *"Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale"*. L'intervento mira alla revisione dei piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del *"Sistema scuola"* introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del *"Sistema Scuola"*, attraverso miglioramenti e potenziamenti del servizio erogato.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro normativo regolato dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: *"Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale"* e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*.

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni del regolamento modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*.

#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**  
Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**  
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**  
Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**  
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**  
Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**  
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**  
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**  
La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**  
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti

indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**  
Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**  
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**  
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**  
Il provvedimento prevede all'articolo 4 che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*.
- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) **Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**  
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Schema di regolamento recante: *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)"*

## ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema delle istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization, di seguito denominato I.B.O., è attualmente regolato dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: *"Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale"* e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema I.B.O."*

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Necessità di aggiornare e semplificare i procedimenti di iscrizione nell'apposito elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O. e necessità di rivisitare i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del *"Sistema scuola"* introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

#### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il nuovo quadro ordinamentale del *"Sistema scuola"* impone l'aggiornamento dei piani di studio di baccellierato internazionale.

#### D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo da realizzare è l'adeguamento dei citati piani di studio.

#### E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono gli studenti delle scuole straniere operanti in Italia e all'estero. Destinatari del provvedimento sono anche il personale docente di dette scuole, le università e gli istituti di istruzione superiore.

## **SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

### **Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.**

Sui contenuti del provvedimento verranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato, i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Non è stata svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

## **SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)**

### **Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.**

La scelta dell' "opzione zero" comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità stabilire piani di studio idonei a seguito del mutato quadro ordinamentale della scuola introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

## **SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

### **Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non si ravvisano opzioni alternative all'adozione del regolamento.

## **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sulle istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, per l'idoneità a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale e stabilisce le motivazioni e le modalità per una eventuale sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche interessate.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Derivano vantaggi dall'adozione del provvedimento poiché sono adeguati i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche internazionali, associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale, e sono rivisitati i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del "Sistema scuola" introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

- C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti**  
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la formazione di un elenco, reso pubblico sul proprio sito istituzionale, nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero.
- D) Comparazione con altre opzioni esaminate.**  
Non sono state prese in esame altre opzioni.
- E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**  
All'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

#### **SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

#### **SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**  
Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**  
Per quanto concerne alle forme di pubblicità ed informazione dell'intervento il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si prevede un link sul tema sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
- C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.**  
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo e monitoraggio sistematico dell'intervento regolatorio e stabilisce le motivazioni e le modalità per una eventuale sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche interessate.
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**  
Non sono previsti meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione.

Tuttavia, come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore del provvedimento, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

**Referente AIR**

Renato Corosu

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/3329

Fax 06.5849.3958

renato.corosu@istruzione.it

Balsani



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Il Capo dell'Ufficio legislativo del  
Ministro per la pubblica amministrazione  
e l'innovazione

Prot. n. 175/10/ULP-36.25

Roma, 12 MAR. 2010

|  |
|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE<br>DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA<br>UFFICIO LEGISLATIVO |
| 12 MAR. 2010   |
| Prot. N° 1232  |

Al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca  
Ufficio Legislativo

E p.c. DAGL

ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art.2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO).

In riferimento alla nota prot. n. AOO/Uffleg/1154, dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in data 9 marzo 2010, si esprime il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sullo schema in oggetto.

d'ordine del Ministro  
Il Capo dell'Ufficio legislativo

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization I.B.O.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

VISTA la legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: "Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema I.B.O.;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 19 marzo 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.
2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.
4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito come "Ministero".

Art. 2

*Iscrizione all'elenco*

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.
3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sulla cui base stabilire le affinità di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono recepiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno già ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma precedente.
5. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, è necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza.

### Art. 3

#### *Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco*

1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.

### Art. 4

#### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema I.B.O."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



01. 410 010  
SU GENOVA 10/10

Mod. 17/115-CON

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO LEGISLATIVO  
22 APR 2010  
Prot. N° 1716



Consiglio di Stato  
Segretariato Generale

N. 1435/2010

Roma, addì

21 aprile 2010

Risposta a nota del  
N.

Div.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SEMPLIFICAZIONE  
PROCEDIMENTI ISCRIZIONE  
ELENCO ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE ASSOCIATE AL  
SISTEMA IBO**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero 1573/2010 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 1735/2010 e data 21, 6, 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 aprile 2010

**NUMERO AFFARE 01573/2010**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante: *“Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)”*;

### LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. Prot/A00/UffLeg/1421 del 26 marzo 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco Bellomo;

**PREMESSO**

Con nota del 26 marzo 2010 il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in oggetto, che abroga il precedente, sia al fine di aggiornare e semplificare il procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche internazionali, associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale, sia al fine di rivisitare i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del "Sistema scuola" introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, dagli alunni che abbiano seguito preordinati piani di studio, dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le università italiane, anche con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana, allorquando lo studente abbia seguito un piano di studi nel quale è compresa tale lingua.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono riconosciuti quali diplomi di istruzione secondaria superiore ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe

dell'istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza;

b) che il percorso di studio di baccellierato internazionale seguito sia coerente con quelli individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il regolamento è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento.

In particolare, il comma 1 dispone che il regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di baccellierato internazionale. Il comma 2 stabilisce i criteri sulla cui base disporre il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado secondo l'ordinamento italiano. Il comma 3 stabilisce i principi e le modalità per l'iscrizione alle università ed agli altri istituti superiori italiani da parte di studenti in possesso del diploma di baccellierato internazionale; in particolare regola le modalità attraverso le quali le competenti autorità accademiche definiscono le prove per la verifica della conoscenza della lingua italiana, ove previste.

L'articolo 2 dispone in merito alla formazione dell'elenco delle istituzioni scolastiche associate, e ne determina le modalità per l'iscrizione.

In particolare il comma 1 stabilisce le modalità attraverso le quali il

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la formazione dell'elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. Il comma 2 stabilisce i criteri per la redazione dell'elenco. Il comma 3 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto e previo parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, individua il piano di studio, in coerenza con la riforma della scuola secondaria di secondo grado introdotta dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari ai fini dell'affinità dei percorsi di baccellierato internazionale. Il comma 4 regola la posizione dei soggetti già iscritti negli elenchi predisposti ai sensi della normativa precedente. Il comma 5 stabilisce il titolo necessario per l'ammissibilità al biennio di baccellierato internazionale.

L'articolo 3 dispone in merito alla sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco, ed, in particolare individua le cause e le modalità della sospensione e revoca.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione del precedente regolamento.

#### CONSIDERATO

L'atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce

che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

La materia è già stata oggetto di delegificazione, atteso che il presente regolamento abroga il precedente, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce. Ciò esime - accertato il rispetto della procedura prevista da detta disposizione - dal consueto riscontro in ordine al rispetto dei principi sulle fonti.

Ad ogni modo il fondamento della potestà di delegificazione va ravvisato nel combinato disposto degli articoli all'art. 2 della l. 30 ottobre 1986, n. 738 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale) e dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Venendo al contenuto dello schema di regolamento, la Sezione osserva quanto segue.

L'art. 1 ricalca interamente l'art. 1 del regolamento in vigore, limitandosi a modifiche formali, preordinate alla migliore intelligenza del testo. In particolare si specifica che la prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana si svolge con modalità che saranno

definite “con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi”.

L'art. 2 corrisponde all'art. 2 del regolamento in vigore, salvo lo scorporo del comma 4 nei commi 4 e 5. Le modifiche portate ai commi 3 e 4 sono di adeguamento del testo alla riforma della scuola secondaria di secondo grado introdotta dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133), con riferimento all'individuazione dei piani di studio necessari ai fini dell'affinità dei percorsi di baccellierato internazionale.

L'art. 3 è identico all'art. 3 del regolamento in vigore.

L'art. 4 abroga, appunto, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 ( *“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema I.B.O.”*).

Il modesto impatto dell'intervento e la sua coerenza con il quadro legislativo attuale implicano che non vi sono obiezioni sostanziali da parte della Sezione.

Sul piano formale, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3 come segue *“Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*. Ciò perché il recepimento presuppone che vi sia un atto da recepire, mentre nella specie il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione esprime solo un parere, peraltro non vincolante.


Si segnala, inoltre, che al comma 3, primo periodo dell'art. 1 l'espressione "diploma bacellierato" manca della preposizione specificativa "di".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Maria Barbagallo)  
Maria Barbagallo